



**Tribunale di Ascoli Piceno**  
**Ufficio per il processo del Giudice Tutelare**  
Giudice tutelare Riccardo Ionta

**Decreto per l'attuazione dell'Ufficio per il processo del Giudice tutelare**

**Ufficio per il processo del Giudice tutelare**

1. La composizione e la struttura fondamentale dell'Ufficio per il processo è stabilita dalla vigente Tabella del Tribunale di Ascoli Piceno.

**Finalità**

1. Il decreto è finalizzato a disciplinare, nei limiti previsti dalla Tabella del Tribunale di Ascoli Piceno, l'Ufficio per il processo del Giudice tutelare quale organo giurisdizionale con funzioni provvedimentali e gestorie.
2. L'obiettivo dell'Ufficio per il processo del Giudice tutelare è la tutela dei soggetti deboli attuata mediante una attività giurisdizionale di qualità orientata alla cura della dignità e libertà della persona.

**Metodo**

1. La disciplina dell'Ufficio per il processo è attuata per mezzo del decreto quale forma provvedimentale dotata di flessibilità.
2. La disciplina del decreto è oggetto di confronto tra il personale amministrativo e i magistrati addetti all'Ufficio per il processo e segue una prima e positiva fase sperimentale, attuata con altro decreto, che cessa di avere efficacia con il presente decreto.
3. La disciplina del decreto è sempre aperta a proposte di modifica migliorative e la sua efficacia ed effettività sono oggetto di verifiche periodiche.

**Qualità dell'attività giurisdizionale**

1. La qualità dell'attività giurisdizionale è assicurata mediante una efficace ed efficiente organizzazione, vicina alla persona, strutturata sulla condivisione delle responsabilità e sulla suddivisione del lavoro.
2. L'attività è retta dai criteri di economicità, di efficacia ed effettività, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. L'attività si conforma ai principi di semplificazione e di leale collaborazione.
3. L'organizzazione dell'attività giurisdizionale è articolata nelle seguenti discipline: **I. La ripartizione qualitativa delle attività; II. I termini di definizione; III. La gestione esclusivamente telematica; IV. L'uniformità; V. I rapporti con il pubblico; VI. Il trattamento dei dati. La Tabella delle deleghe e delle attribuzioni.**

## **I. La ripartizione qualitativa delle attività**

1. Il Giudice togato è il titolare dei procedimenti e la suddivisione del lavoro con il Giudice onorario è attuata per mezzo della delega.
2. La delega è disposta e regolata dalla "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni" (c.d. Tabella) ovvero dal provvedimento specifico del Giudice togato.
3. La Tabella costituisce una forma di delega automatica ed è strutturata sulla valutazione della qualità e complessità dell'atto e del procedimento ovvero della categoria di atto o di procedimento. Gli atti e i procedimenti di maggiore complessità, e quelli di valore di indirizzo e sistematico, sono attribuiti al Giudice togato. La Tabella è redatta in modo tale da rendere immediatamente intellegibile al personale amministrativo e ai magistrati le modalità di esercizio della delega e le attribuzioni di ciascun magistrato.
4. Il Giudice togato può in ogni caso delegare, con provvedimento specifico, il compimento di atti di ordinaria amministrazione e di atti procedurali e processuali.

### **I.1 Le nuove iscrizioni**

1. I procedimenti di nuova iscrizione sono assegnati al Giudice togato, titolare quindi di ciascuno di essi, che delega il Giudice onorario per la trattazione e definizione del singolo procedimento ovvero per il compimento del singolo atto.

#### ***Iscrizioni per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, tutele e curatele dei maggiorenni, tutele dei minorenni***

2. I ricorsi per l'apertura dell'amministrazione di sostegno sono oggetto del vaglio del Giudice togato e sono delegati, con decreto specifico e previa valutazione della complessità del caso, al Giudice onorario. Il decreto contiene altresì la fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice onorario sulla base delle date di udienza stabilite dalla Tabella di organizzazione del Tribunale.
3. I ricorsi per l'apertura dell'amministrazione di sostegno non delegati al Giudice onorario sono trattati dal Giudice togato.
4. Le aperture delle tutele e delle curatele dei maggiorenni sono delegate automaticamente al Giudice onorario secondo i criteri della Tabella.
5. Le aperture delle tutele dei minori - e agli atti previsti dal codice civile o dalle leggi speciali in favore o che riguardano i soggetti minorenni - sono attribuiti al Giudice togato.

#### ***Iscrizioni ulteriori e criterio applicativo residuale***

6. Le iscrizioni diverse da quelle indicate ai paragrafi precedenti sono automaticamente delegate al Giudice onorario - senza previo passaggio al Giudice togato - secondo i criteri indicati nella "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni".
7. Le iscrizioni di qualificazione incerta e quelle non indicate nella Tabella sono attribuite al Giudice togato.

#### ***Avocazione***

8. Il Giudice togato può avocare per ragioni oggettive la trattazione e la definizione dei procedimenti o atti delegati al Giudice onorario, previo confronto con questi.

#### ***Trasmissione degli atti al Giudice togato***

9. Il Giudice onorario, quando ritenuto necessario e previo confronto con il Giudice togato, può rimettere a questi la trattazione e la definizione di un procedimento o atto delegato.
10. Il Giudice onorario deve rimettere al Giudice togato, previo confronto con questi, la trattazione e la definizione di un procedimento o atto delegato quando, in corso di svolgimento, si palesa la evidente complessità e problematicità dello stesso.

## **I.2 La gestione delle procedure aperte**

1. Le amministrazioni di sostegno, tutele, curatele aperte sono assegnate al Giudice togato, titolare quindi di ciascuna delle procedure aperte, che delega il Giudice onorario per il compimento di atti o di categorie di atti.

2. La gestione delle procedure è pertanto condivisa tra Giudice togato e onorario e suddivisa per atti.

3. Le procedure relative ai soggetti minorenni sono gestite in via esclusiva dal Giudice togato.

### ***Distinzione delle procedure sui ruoli dei magistrati***

4. Le esigenze di semplificazione della gestione - unitamente alla impossibilità di attuare mediante lo strumento telematico una assegnazione condivisa o una co-assegnazione della procedura aperta tra Giudice togato e onorario - determinano la necessità di distinguere le procedure sui ruoli del Giudice togato e onorario.

5. La distinzione delle procedure sui ruoli non determina una modifica dell'assegnazione che rimane del Giudice togato.

6. Le amministrazioni di sostegno, le tutele e le curatele dei maggiorenni aperte dal decreto emesso dal Giudice onorario sono collocate nel ruolo del Giudice onorario e trova applicazione la "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni".

7. Le amministrazioni di sostegno aperte dal decreto emesso dal Giudice togato sono collocate nel ruolo del Giudice onorario, salvo diverso provvedimento del Giudice togato, e trova applicazione la "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni".

8. Le tutele dei minori aperte dal decreto emesso dal Giudice togato sono collocate nel ruolo del Giudice togato.

### ***Gestione condivisa delle amministrazioni di sostegno, tutele e curatele dei maggiorenni***

10. La gestione condivisa delle procedure è attuata per mezzo della delega regolata dalla "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni" e comporta la conduzione comune tra Giudice onorario e Giudice togato della singola procedura seppur suddivisa per compiti e atti.

11. La gestione condivisa, per quel che riguarda le istanze e i ricorsi presentati in relazione alle procedure aperte segue le regole del paragrafo "Iscrizioni ulteriori e criterio di attribuzione residuale" (punto I.1.6.7).

12. Il Giudice onorario può in ogni caso compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la corretta gestione delle procedure pur dovendo conferire con il Giudice togato, e trasmettere i relativi atti, nell'ipotesi in cui ravvisi la necessità di adottare degli atti che rientrano nelle attribuzioni del Giudice togato indicate nella "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni"

### ***Avocazione***

13. Il Giudice togato può avocare per ragioni oggettive il compimento di atti delegati al Giudice onorario, previo confronto con questi.

### ***Trasmissione degli atti al Giudice togato***

14. Il Giudice onorario, quando ritenuto necessario e previo confronto con il Giudice togato, può rimettere a questi la valutazione del compimento di un atto, anche a prescindere dalla "Tabella delle deleghe".

15. Il Giudice onorario deve rimettere al Giudice togato la valutazione del compimento di un atto quando si palesa la necessità di adottare uno degli atti attribuiti al Giudice togato secondo la "Tabella delle deleghe".

## **II. I termini definizione**

1. Salvo i casi in cui le disposizioni di legge non prevedano un termine diverso e le ipotesi di motivata e documentata urgenza - tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa - i procedimenti ad istanza di parte devono essere definiti entro un termine compreso tra i trenta e i quarantacinque giorni.
2. Il termine è compreso tra i sessanta giorni e i novanta giorni - sempre tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione - nel caso in cui gli interessi tutelati richiedano una peculiare valutazione ovvero il procedimento sia di particolare complessità.
3. I termini non possono comunque superare i centocinquanta giorni, salvo ipotesi di natura eccezionale.
4. I termini per la definizione decorrono dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della regolare domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

## **III. La gestione esclusivamente telematica**

1. Gli atti e i provvedimenti dei magistrati, i verbali di udienza, sono redatti esclusivamente con modalità telematiche.
2. La gestione telematica è indispensabile per conseguire una maggiore efficienza nella attività, per agevolare i tempi e i modi del lavoro della cancelleria, per ottenere l'ordine del fascicolo della procedura nel corso del tempo, per facilitare la consultazione dello stesso da parte dei magistrati e della cancelleria.
3. La gestione telematica è garantita anche per mezzo dell'utilizzo di comuni modelli di atti e provvedimenti.

## **IV. L'uniformità delle attività**

1. L'Ufficio del processo si impegna ad assicurare, nel rispetto dell'autonoma valutazione, l'uniformità delle forme e delle attività.
2. L'uniformità è garantita con forme e criteri comuni relativi alla modulistica, ai provvedimenti, alle procedure.
3. L'impegno a garantire l'uniformità è indispensabile per la stabilizzazione delle attività, per orientare la cancelleria e il pubblico, per manifestare l'unitarietà dell'Ufficio.

### **IV.1 Uniformità provvedimentoale**

1. L'uniformità provvedimentoale consiste nell'impegno dell'Ufficio a garantire l'uniformità degli orientamenti decisionali e amministrativi e nell'adozione di modelli provvedimentoali unici.
2. L'uniformità degli orientamenti, nel rispetto dell'autonomia valutativa, è ottenuta per mezzo del costante confronto tra magistrati e tra magistrati e cancelleria.
3. Il Giudice togato ha redatto e redige i modelli telematici dei principali atti e provvedimenti - con particolare riferimento al decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno - che il Giudice onorario è tenuto ad utilizzare.

### **IV.2 Uniformità della modulistica**

1. L'uniformità della modulistica consiste nell'invitare il pubblico ad utilizzare esclusivamente i modelli redatti per la presentazione di ricorsi, istanze, inventari e rendicontazioni.
2. La modulistica è redatta in modo puntale al fine di rendere chiare, trasparenti e complete le istanze e le attività del pubblico e degli amministratori-tutori-curatori.
3. Il Giudice togato ha redatto e redige i modelli telematici di atti e provvedimenti che sono posti a disposizione del foro e del pubblico sul sito del Tribunale.

### **IV.3 Uniformità procedurale. Linee guida**

1. L'uniformità procedimentale consiste nell'impegno dell'Ufficio a garantire l'uniformità della gestione dei procedimenti.
3. Il Giudice togato ha redatto e redige delle Linee guida - con particolare riferimento all'amministrazione di sostegno - che sono poste a disposizione del foro e del pubblico sul sito del Tribunale.

### **V. I rapporti con il pubblico**

1. L'Ufficio del processo si impegna ad assicurare - tenendo conto della sostenibilità dell'organizzazione e dei propri compiti - una attività informativa rivolta al pubblico.
2. I magistrati si impegnano ad assicurare la ricezione del pubblico nei giorni previsti per le udienze.
3. In caso di richiesta di colloquio con il Giudice tutelare la Cancelleria è chiamata ad invitare l'istante a presentare direttamente una istanza scritta su cui il magistrato possa provvedere.
4. In ogni caso, a seconda dell'oggetto indicato nella richiesta di colloquio, e date le attribuzioni indicate nella "Tabella delle deleghe e delle attribuzioni", la Cancelleria potrà orientare il pubblico.

### **VI. Il trattamento dei dati**

1. L'accesso ai dati contenuti nei fascicoli è curato dalla cancelleria su disposizione del Giudice togato.
2. La cancelleria può consentire direttamente l'accesso al fascicolo quando la richiesta proviene dalla Procura della Repubblica ed è motivata per ragioni di indagine.
3. La cancelleria può consentire direttamente l'accesso ai rendiconti delle persone beneficiarie di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele quando presentate dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado della persona beneficiaria. I soggetti indicati possono prendere visione delle rendicontazioni previo deposito in cancelleria di una autocertificazione in cui dichiarano le proprie generalità e il rapporto di parentela con la persona beneficiaria (deve essere allegata copia del documento). Al fine di ottenere copia delle rendicontazioni è necessario avanzare una domanda motivata su cui provvede il Giudice togato.
4. Negli altri casi sulla richiesta di accesso prevede il Giudice togato.

3 gennaio 2022

Il Giudice tutelare Riccardo Ionta



IONTA  
RICCARDO  
18.01.2022  
10:24:09  
GMT+01:00

## Tabella delle deleghe e delle attribuzioni

Gli atti di collocazione incerta e quelli non indicati nella Tabella sono attribuiti al Giudice togato

### **Minori. Tutela ed emancipazione**

Atti della tutela dei minori	Art. 343 e ss. c.c.	<b>Togato</b>
Atti dell'emancipazione	Art. 390 e ss. c.c.	<b>Togato</b>

### **Minori. Competenze disciplinate dal codice civile**

Richiamo del figlio minore di età che si allontani, senza permesso, dalla casa familiare	Art. 318 c.c.	<b>Togato</b>
Autorizzazione per: 1) acquistare beni; 2) alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo; 3) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, 4) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento della persona beneficiaria e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 5) accettare o rinunciare ad eredità o legati; 6) accettare donazioni; 7) contrarre mutui e concludere contratti di locazione d'immobili oltre il novennio 8) promuovere giudizi 9) procedere allo scioglimento di comunioni; 10) contrarre mutui o prestiti 11) stipulare compromessi e transazioni o accettazione di concordati 12) promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti 13) compiere atti relativi al fondo patrimoniale	Art. 320.3 c.c.	<b>Togato</b>

<p>14) compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione</p> <p>15) compiere atti in apparente conflitto d'interessi con la prole</p> <p>16) istituire un trust, costituire un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., concludere contratti di affidamento fiduciario</p>		
Autorizzazione ai genitori per la riscossione dei capitali e determinazione delle condizioni di impiego	Art. 320.4 c.c.	<b>Togato</b>
Parere circa la concessione da parte del Tribunale dell'autorizzazione ai genitori alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale. Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa commerciale	Art. 320.5 c.c.	<b>Togato</b>
Nomina del curatore speciale ai figli se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori.	Art. 320.6 c.c.	<b>Togato</b>
Nomina al figlio minore di un curatore speciale autorizzato a compiere atti nell'interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione, che i genitori non possono o non vogliono compiere	Art. 321 c.c.	<b>Togato</b>
Vigilanza sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni	Art. 337 c.c.	<b>Togato</b>
Altri atti non previsti nella Tabella		<b>Togato</b>

### Minori. Competenze disciplinate da leggi speciali

Interruzione della gravidanza	Art. 12 Legge 22 maggio 1978, n. 194	<b>Togato</b>
Autorizzazione al rilascio del passaporto: - ai minori sottoposti alla responsabilità genitoriale o tutoria che siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso di quest'ultima; - al genitore che, avendo prole minore, non ottenga l'assenso dell'altro genitore	Art. 3 Legge 21 novembre 196, n. 1185	<b>Togato</b>
Fissazione di limiti e condizioni alla ripresa da parte dei genitori dell'esercizio della responsabilità sul figlio ospitato in una comunità o presso un istituto di assistenza	Art. 3 Legge 4 maggio 1983, n. 184	<b>Togato</b>
Decreto di esecutività dell'affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale locale. Vigilanza sull'affidamento familiare. Richiesta al Tribunale per i minorenni di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore al termine dell'affidamento familiare	Art. 4 Legge 4 maggio 1983, n. 184	<b>Togato</b>
Altre ipotesi		<b>Togato</b>



### Amministrazione di sostegno

<p>Ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno</p>	<p><b>Art. 404 e ss. c.c.</b></p>	<p><b>Togato</b>            1) Proposto dal Pubblico Ministero            2) Proposto dai responsabili dei servizi sanitari e sociali            3) Proposto dagli altri soggetti legittimati in caso di particolare problematicità</p> <p>Il Giudice Onorario, previa delega del Giudice Togato, tratterà il ricorso proposto dagli altri soggetti legittimati in caso di non particolare problematicità e gli altri delegati in modo specifico</p>
<p>Ricorso o istanze in merito alla:  <b>1)</b> revoca dell'amministrazione di sostegno  <b>2)</b> passaggio ad interdizione o inabilitazione  <b>3)</b> modifiche del decreto di apertura per ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 411 c.c. ultimo comma</p>	<p><b>Revoca o modifica amministrazione di sostegno</b></p>	<p><b>Togato</b>  <b>1-2)</b></p> <p><b>Onorario</b>  <b>3)</b></p>
<p>Chiusura dell'amministrazione di sostegno per decesso della persona beneficiaria e approvazione del relativo rendiconto</p>	<p><b>Chiusura per decesso e rendiconto finale</b></p>	<p><b>Onorario</b></p>
<p>Ricorso o istanza per l'estensione alla persona beneficiaria di disposizioni importanti effetti, limitazione o decadenze previste per gli incapaci (es. limitazione della capacità di testare e di donare, divieto matrimoniale e impugnazione matrimoniale, separazione e divorzio, esercizio della responsabilità genitoriale, continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale, donazione di organi e cremazione del cadavere, impugnazione riconoscimento di un figlio nato fuori dal</p>	<p><b>Limitazioni speciali ex art. 411 c.c. ultimo comma</b></p>	<p><b>Togato</b></p>

matrimonio, dichiarazione di paternità)		
Istanze relative alla scelta del luogo di vita e cura della persona	<b>Scelta del luogo di vita e cura</b>	<b>Togato</b>
Autorizzazione per: <b>1.a)</b> concludere contratti di locazione d'immobili oltre il novennio <b>1.b)</b> compiere atti relativi al fondo patrimoniale <b>1.c)</b> istituire un trust, costituire un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., concludere contratti di affidamento fiduciario <b>1.d)</b> promuovere giudizi (salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi) <b>2.a)</b> riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, <b>2.b)</b> accettare eredità o rinunciare, o legati soggetti a pesi o a condizioni <b>2.c)</b> accettare donazioni; <b>2.d)</b> procedere allo scioglimento di comunioni <b>2.e)</b> istanze relative alle attività inerenti ai benefici fiscali (ad esempio bonus 110% o sisma) e ai benefici economici per la ricostruzione <b>3.a)</b> acquistare beni (eccettuati i mobili necessari per l'uso della persona beneficiaria, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio); <b>3.b)</b> alienare, ipotecare o dare in pegno i beni <b>3.c)</b> assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il	<b>Autorizzazioni ex art. 374 c.c. e altre autorizzazioni</b>	<b>Togato</b> <b>1)</b> <b>3)</b> Quando l'atto ha valore superiore ai 15mila euro o è di valore indeterminabile  <b>Onorario</b> <b>2)</b> <b>3)</b> Quando l'atto non rientra tra quelli assegnati al Giudice Togato

<p>mantenimento della persona beneficiaria e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;</p> <p><b>3.d)</b> contrarre mutui o prestiti</p> <p><b>3.e)</b> stipulare compromessi e transazioni o accettazione di concordati</p> <p><b>3.f)</b> promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudiziari relativi a tali atti</p> <p><b>3.g)</b> compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione</p> <p><b>3.h)</b> compiere atti in apparente conflitto d'interessi con la persona beneficiaria (ad esempio acquisto di beni o diritti della persona beneficiaria, prendere in locazione beni della persona beneficiaria, assumere la qualità di cessionario di</p>		
<p>Altre istanze, richieste autorizzazioni</p> <p>1) autorizzazioni, istanze, richieste specifiche previste in modo specifico dal decreto di apertura</p> <p>2) autorizzazioni, istanze, richieste di ordinaria amministrazione</p> <p>3) autorizzazioni, istanze, richieste di straordinaria amministrazione</p>	<p><b>Altre istanze, richieste autorizzazioni</b></p>	<p><b>Togato</b></p> <p><b>3)</b></p> <p><b>Onorario</b></p> <p><b>1-2)</b></p>
<p>Parere per l'autorizzazione del Tribunale per:</p> <p>1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;</p> <p>2) costituire pegni o ipoteche;</p> <p>3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;</p> <p>4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p>	<p><b>Parere ex art. 375 c.c.</b></p>	<p><b>Togato</b></p> <p>Quando l'atto ha ad oggetto beni immobili oppure beni di valore superiore ai 15mila euro o è di valore indeterminabile.</p> <p><b>Onorario</b></p> <p>Quando l'atto non rientra tra quelli assegnati al Giudice</p> <p>Togato</p>
<p>Autorizzazioni, istanze, atti</p> <p><b>1)</b> in merito al trattamento sanitario in ipotesi di dissenso</p>	<p><b>Autorizzazioni o istanze relative all'ambito socio-sanitario</b></p>	<p><b>Togato</b></p> <p><b>1-2-3-4-5)</b></p>

<p>della persona beneficiaria ovvero di contrasto tra amministratore di sostegno e persona beneficiaria ovvero tra questi e il personale medico</p> <p>2) in merito al ricovero della persona beneficiaria presso una struttura in ipotesi di dissenso della persona beneficiaria ovvero di contrasto tra amministratore di sostegno e persona beneficiaria ovvero tra questi e il personale medico</p> <p>3) in merito all'atto o al percorso di cura appropriato per la persona beneficiaria in ipotesi di dissenso della persona beneficiaria ovvero di contrasto tra amministratore di sostegno e persona beneficiaria ovvero tra questi e il personale medico</p> <p>4) in merito alle questioni riguardanti il "fine-vita" e al testamento biologico</p> <p>5) in merito alla interruzione delle cure o delle forme di sostegno vitale, quando tale scelta comporti il decesso della persona beneficiaria</p> <p>6) altre ipotesi ordinarie relative alla cura della persona beneficiaria</p> <p>7) altre ipotesi in cui vi è il consenso della persona beneficiaria</p>		<p><b>Onorario</b> <b>6-7)</b></p>
<p>Autorizzazioni o istanze relative alla condotta tenuta dalla persona beneficiaria</p> <p>1) condotte della persona beneficiaria lesive dei propri interessi patrimoniali e non patrimoniali ovvero lesive di terzi</p> <p>2) aggiornamenti da vistare in merito alla situazione della persona beneficiaria</p> <p>3) altre ipotesi ordinarie</p>	<p><b>Autorizzazioni, istanze, atti relativi alla condotta della persona beneficiaria (anche di carattere socio-sanitario)</b></p>	<p><b>Togato</b> <b>1)</b> <b>Onorario</b> <b>2-3)</b></p>
<p>1) Istanze o segnalazioni della persona beneficiaria in caso di</p>	<p><b>Istanze o segnalazioni in merito alla condotta</b></p>	<p><b>Togato</b></p>

<p>contrasto con l'amministratore, di scelte o di atti dannosi compiute dall'amministratore ovvero di negligenza di questi nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i propri bisogni o richieste.</p> <p>2) Istanze o segnalazioni riservate dei servizi sanitari o sociali in merito alla condotta dannosa o negligente dell'amministratore di sostegno</p> <p>3) Istanze o segnalazioni da chiunque provenienti in merito alla condotta dannosa o negligente dell'amministratore di sostegno</p>	<p><b>dell'amministratore di sostegno</b></p>	
<p>1) Ricorso, istanze o segnalazioni relative alla revoca, sostituzione</p> <p>2) Rinuncia dell'amministratore di sostegno</p>	<p><b>Revoca, sostituzione o rinuncia dell'amministratore di sostegno</b></p>	<p><b>Togato</b> 1)</p> <p><b>Onorario</b> 2)</p>
<p>Istanze in merito all'accesso agli atti e alle informazioni relative all'amministrazione di sostegno</p>	<p><b>Accesso agli atti e alle informazioni</b></p>	<p><b>Togato</b></p>
<p>Approvazione del rendiconto e della relazione annuale</p>	<p><b>Rendicontazione e relazioni annuali</b></p>	<p><b>Onorario</b></p>
<p>Omesso deposito del rendiconto che si protrae per oltre 6 mesi dal termine previsto</p>	<p><b>Omesso deposito rendiconto</b></p>	<p><b>Togato</b></p>
<p>Istanze per l'equa indennità</p>	<p><b>Equa indennità</b></p>	<p><b>Onorario</b> *equo indennizzo sulla base dei parametri stabiliti con decreto dal Giudice Togato</p>

### Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato (maggiorenni)

Apertura tutela e curatela per i maggiorenni e nomina del tutore (protutore) e del curatore	Nomina tutore-curatore per persone maggiorenni	Onorario
Chiusura della tutela-curatela per decesso della persona beneficiaria e rendiconto finale	Chiusura per decesso e rendiconto finale	Onorario
Autorizzazioni, istanze, richieste relative alle disposizioni importanti effetti, limitazione o decadenze previste per gli incapaci (es. limitazione della capacità di testare e di donare, divieto matrimoniale e impugnazione matrimoniale, separazione e divorzio, esercizio della responsabilità genitoriale, continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale, donazione di organi e cremazione del cadavere, impugnazione riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, dichiarazione di paternità)	Autorizzazioni, istanze, richieste relative alle limitazioni speciali previste per l'interdetto e l'inabilitato	Togato
Istanze relative alla scelta del luogo di vita e cura della persona	Scelta del luogo di vita e cura	Togato
Autorizzazioni e deliberazioni per gli atti previsti dal 1) art. 371; 2) art 372; 3) art. 373 c.c.	Autorizzazioni e deliberazioni ex art. 371, 372, 373 c.c.	Togato
Autorizzazione per: <b>1.a)</b> concludere contratti di locazione d'immobili oltre il novennio <b>1.b)</b> compiere atti relativi al fondo patrimoniale <b>1.c)</b> istituire un trust, costituire un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., concludere	Autorizzazioni ex art. 374 c.c. e altre autorizzazioni	Togato 1) 3) Quando l'atto ha valore superiore ai 15mila euro o è di valore indeterminabile  Onorario 2)

<p>contratti di affidamento fiduciario</p> <p><b>1.d)</b> promuovere giudizi (salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi)</p> <p><b>2.a)</b> riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni,</p> <p><b>2.b)</b> accettare eredità o rinunciare, o legati soggetti a pesi o a condizioni;</p> <p><b>2.c)</b> accettare donazioni;</p> <p><b>2.d)</b> procedere allo scioglimento di comunioni;</p> <p><b>2.e)</b> istanze relative alle attività inerenti ai benefici fiscali (ad esempio bonus 110% o sisma) e ai benefici economici per la ricostruzione</p> <p><b>3.a)</b> acquistare beni (eccettuati i mobili necessari per l'uso della persona beneficiaria, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio);</p> <p><b>3.b)</b> alienare, ipotecare o dare in pegno i beni</p> <p><b>3.c)</b> assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento della persona beneficiaria e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;</p> <p><b>3.d)</b> contrarre mutui o prestiti</p> <p><b>3.e)</b> stipulare compromessi e transazioni o accettazione di concordati</p> <p><b>3.f)</b> promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti</p> <p><b>3.g)</b> compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione</p> <p><b>3.h)</b> compiere atti in apparente conflitto d'interessi con la persona beneficiaria (ad</p>		<p><b>3)</b> Quando l'atto non rientra tra quelli assegnati al Giudice Togato</p>
---	--	---

<p>esempio acquisto di beni o diritti della persona beneficiaria, prendere in locazione beni della persona beneficiaria, assumere la qualità di cessionario di crediti della persona beneficiaria)</p>		
<p>1) autorizzazioni, istanze, richieste di ordinaria amministrazione 2) autorizzazioni, istanze, richieste di straordinaria amministrazione</p>	<p><b>Altre istanze, richieste autorizzazioni</b></p>	<p><b>Togato</b> 2) <b>Onorario</b> 1)</p>
<p>Parere per l'autorizzazione del Tribunale per: 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni o ipoteche; 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p>	<p><b>Parere ex art. 375 c.c.</b></p>	<p><b>Togato</b> Quando l'atto ha ad oggetto beni immobili oppure beni di valore superiore ai 15mila euro o è di valore indeterminabile.</p> <p><b>Onorario</b> Quando l'atto non rientra tra quelli assegnati al Giudice Togato</p>
<p>Autorizzazioni, istanze, atti 1) in merito al trattamento sanitario in ipotesi di dissenso della persona beneficiaria ovvero di contrasto tra tutore-curatore e persona beneficiaria ovvero tra questi e il personale medico 2) in merito al ricovero della persona beneficiaria presso una struttura in ipotesi di dissenso della persona beneficiaria ovvero di contrasto tra tutore-curatore e persona beneficiaria ovvero tra questi e il personale medico 3) in merito all'atto o al percorso di cura appropriato per la persona beneficiaria in ipotesi di dissenso della persona beneficiaria ovvero di contrasto tra tutore-curatore e persona beneficiaria ovvero tra questi e il personale medico</p>	<p><b>Autorizzazioni o istanze relative all'ambito socio-sanitario</b></p>	<p><b>Togato</b> 1-2-3-4-5)  <b>Onorario</b> 6-7)</p>



<p>4) in merito alle questioni riguardanti il “fine-vita” e al testamento biologico</p> <p>5) in merito alla interruzione delle cure o delle forme di sostegno vitale, quando tale scelta comporti il decesso della persona beneficiaria</p> <p>6) altre ipotesi ordinarie relative alla cura della persona beneficiaria</p> <p>7) altre ipotesi in cui vi è il consenso della persona beneficiaria</p>		
<p>Autorizzazioni o istanze relative alla condotta tenuta dalla persona beneficiaria</p> <p>1) condotte della persona beneficiaria lesive dei propri interessi patrimoniali e non patrimoniali ovvero lesive di terzi</p> <p>2) aggiornamenti da vistare in merito alla situazione della persona beneficiaria</p> <p>3) altre ipotesi ordinarie</p>	<p><b>Autorizzazioni, istanze, atti relativi alla condotta della persona beneficiaria (anche di carattere socio-sanitario)</b></p>	<p><b>Togato</b></p> <p><b>1)</b></p> <p><b>Onorario</b></p> <p><b>2-3)</b></p>
<p>1) Istanze o segnalazioni della persona beneficiaria in caso di contrasto con il tutore-curatore, di scelte o di atti dannosi compiute dal tutore-curatore ovvero di negligenza di questi nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i propri bisogni o richieste.</p> <p>2) Istanze o segnalazioni riservate dei servizi sanitari o sociali in merito alla condotta dannosa o negligente del tutore-curatore</p> <p>3) Istanze o segnalazioni da chiunque provenienti in merito alla condotta dannosa o negligente del tutore-curatore</p>	<p><b>Istanze o segnalazioni in merito alla condotta del tutore-curatore</b></p>	<p><b>Togato</b></p>
<p>1) Ricorso, istanze o segnalazioni relative alla revoca, sostituzione</p> <p>2) Rinuncia del tutore</p>	<p><b>Revoca, sostituzione o rinuncia del tutore-curatore</b></p>	<p><b>Togato</b></p> <p><b>1)</b></p> <p><b>Onorario</b></p> <p><b>2)</b></p>

Istanze in merito all'accesso agli atti e alle informazioni relative alla tutela-curatela	<b>Accesso agli atti e alle informazioni</b>	<b>Togato</b>
Approvazione del rendiconto e della relazione annuale	<b>Rendicontazione e relazioni annuali</b>	<b>Onorario</b>
Omesso deposito del rendiconto che si protrae per oltre 6 mesi dal termine previsto	<b>Omesso deposito rendiconto</b>	<b>Togato</b>
Istanze per l'equa indennità	<b>Equa indennità</b>	<b>Onorario*</b> equo indennizzo sulla base dei parametri stabiliti con decreto dal Giudice Togato

3 gennaio 2022

Il Giudice tutelare Riccardo Ionta

IONTA  
RICCARDO  
18.01.2022  
10:24:09  
GMT+01:00



Visto, si comunica alle Procure della Repubblica e al C.O.A. - Sede  
Osc. Pivano, 23-2-2022

Dr. Luigi Cirillo